



Concetto di vigilanza
per la vigilanza continua
dei gestori patrimoniali
ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LIsFi
e dei trustees
ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LIsFi
nonché
delle società di audit
e
degli auditors responsabili

Stato: Gennaio 2026

Indice

Premessa	3
Ambito di applicazione e principi.....	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Principi e obiettivi dell'attività di vigilanza	3
Vigilanza sugli istituti vigilati	4
Art. 3 Azioni e strumenti di vigilanza dell'OV	4
Art. 4 Audit e frequenza degli audits	5
Art. 5 Autodichiarazione	5
Art. 6 Modello di rapporto di audit e mandato di audit	5
Art. 7 Annuncio dell'audit, luogo dell'audit	6
Art. 8 Modalità di verifica	6
Art. 9 Documentazione di audit, rapporto e obblighi di comunicazione	7
Art. 10 Ulteriore procedura dopo l'esecuzione di un audit	8
Art. 11 Obbligo di collaborazione	8
Art. 12 Valutazione del rischio e rating dell'istituto	9
Art. 13 Costi della vigilanza e indennizzo	9
Abilitazione e vigilanza delle società di audit	9
Art. 14 Requisiti per l'abilitazione e obblighi delle società di audit e degli auditors	9
Art. 15 Strumenti di vigilanza dell'OV nei confronti delle società di audit e degli auditors	10
Art. 16 Esecuzione degli audits da parte della società di audit	11
Art. 17 Riservatezza e obbligo di collaborazione	11
Art. 18 Indipendenza e incompatibilità	11
Art. 19 Ulteriori disposizioni relative all'organizzazione dell'audit	12
Art. 20 Principi di revisione della società di audit	13
Art. 21 Garanzia della qualità	13
Altre disposizioni	14
Art. 22 Archiviazione	14
Art. 23 Altre basi legali	14
Disposizione finale.....	15
Art. 24 Entrata in vigore	15

Premessa

OSFINcontrol SA (l'«OV») è un organismo di vigilanza autorizzato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (la «FINMA») ai sensi dell'art. 43a LFINMA. Esso vigila sugli istituti finanziari ad esso assoggettati ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 e/o cpv. 2 LIsFi (gli «**istituti vigilati**» o «**soggetti sottoposti a vigilanza**») nell'ambito del mandato conferitogli dalla legge ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 LIsFi e dell'art. 43b LFINMA.

Ambito di applicazione e principi

Art. 1 Ambito di applicazione

¹ Il concetto di vigilanza disciplina l'attività di vigilanza corrente dell'OV nei confronti (i) dei soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 LIsFi in combinato disposto con l'art. 84 cpv. 1 OIsFi e l'art. 43b LFINMA (ii) nonché nei confronti delle società di audit da questi abilitate a sottoporre a audit gli istituti vigilati (la «società di audit») e degli auditors responsabili (gli «auditors») ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LIsFi in combinato disposto con l'art. 86 OIsFi.

² Il concetto di vigilanza concretizza le disposizioni legali e di vigilanza e le integra nella misura in cui l'OV ha una competenza normativa sussidiaria rispetto alle disposizioni legali e di vigilanza.

Art. 2 Principi e obiettivi dell'attività di vigilanza

¹ L'obiettivo della vigilanza dell'OV nei confronti degli istituti vigilati è quello di verificare costantemente che questi ultimi rispettino le disposizioni di vigilanza a loro applicabili. In particolare, l'OV verifica costantemente che gli istituti ad esso assoggettati (a) soddisfino i requisiti della LIsFi, (b) rispettino gli obblighi previsti dalla LRD, (c) rispettino gli obblighi previsti dalla LSerFI quando forniscono servizi finanziari ai sensi dell'art. 3 lett. c LSerFI e (d) rispettino gli obblighi previsti dalla LICol quando esercitano attività soggette alla LICol.

² La vigilanza dell'OV nei confronti dei propri assoggettati segue un approccio basato sul rischio, in cui il rischio deriva dall'attività, dall'organizzazione e dalla clientela dei soggetti sottoposti a vigilanza. La valutazione del rischio è basata sulle direttive della FINMA ed è effettuata dall'OV. L'OV stabilisce la frequenza degli audits sulla base della valutazione del rischio.

³ L'OV esercita la sua attività di vigilanza nei confronti degli istituti vigilati principalmente mediante audits e autodichiarazioni degli istituti stessi. L'OV può ricorrere a società di audit per l'intera verifica o per parti di essa oppure può effettuare gli audits autonomamente. Gli audits ordinari sono generalmente effettuati da società di audit esterne autorizzate dall'OV a verificare i soggetti sottoposti a vigilanza e incaricate di conseguenza dagli istituti stessi.

⁴ La verifica si basa in particolare sui rischi che l'attività degli istituti vigilati comporta per gli investitori e per il funzionamento dei mercati finanziari.

⁵ L'obiettivo della vigilanza dell'OV sulle società di audit e sugli auditors è quello di verificare i requisiti di abilitazione e la qualità del lavoro delle società di audit e degli auditors.

⁶ La vigilanza sugli istituti assoggettati ha inizio con la loro autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA come istituto finanziario ai sensi dell'art. 17 LIsFi e con

l'assoggettamento confermato dalla FINMA alla vigilanza corrente dell'OV e termina con la fine dell'assoggettamento o con il passaggio della vigilanza a un altro OV.

⁷ Secondo le direttive della FINMA, la richiesta di cambiamento dall'OV a un altro organismo di vigilanza è possibile solo al 31 dicembre di ogni anno civile. La richiesta deve essere presentata all'OV entro e non oltre il 30 settembre e, una volta completata la verifica da parte dell'OV, deve essere inoltrata alla FINMA entro e non oltre il 15 novembre.

Vigilanza sugli istituti vigilati

Art. 3 Azioni e strumenti di vigilanza dell'OV

¹ L'OV dispone in particolare dei seguenti strumenti di vigilanza nei confronti degli istituti vigilati, in applicazione degli articoli 43k e 43l, nonché dell'articolo 24, capoversi 2-5, e degli articoli 24a-28a LFINMA:

- a. Audit ordinario.
- b. Verifica in loco.
- c. Audit supplementare.
- d. Richiesta di autodichiarazioni.
- e. Richiesta di pareri su questioni rilevanti ai fini della vigilanza.
- f. Svolgimento di colloqui di vigilanza.
- g. Richiesta di ulteriori informazioni rilevanti ai fini della vigilanza.
- h. Esecuzione di verifiche da parte di incaricati ai sensi dell'art. 24a LFINMA
- i. Tutte le altre attività di vigilanza necessarie all'adempimento del mandato di vigilanza dell'OV.

² L'OV può effettuare la verifica del soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del precedente paragrafo 1 lett. a – c mediante le seguenti misure, che possono anche essere cumulative:

- a. Disposizione di un audit presso l'assoggettato da parte di una società di audit.
- b. Esecuzione di un audit presso l'istituto vigilato da parte dello stesso OV (in particolare nel caso di una verifica in loco ai sensi del precedente paragrafo 1 lett. b).

³ Le misure della FINMA possono essere attuate in qualsiasi momento, indipendentemente dalle attività di vigilanza dell'OV o in coordinamento con le misure dell'OV.

⁴ L'OV pubblica un elenco dei soggetti sottoposti a vigilanza sul proprio sito internet.

Art. 4 Audit e frequenza degli audits

¹ L'OV effettua audits presso il soggetto sottoposto a vigilanza. Viene verificato se le disposizioni di vigilanza applicabili, il concetto di vigilanza, il contratto di assoggettamento e tutte le altre disposizioni e istruzioni emanate dall'OV (le «istruzioni») sono rispettate e se sussistono i presupposti per ritenere che tali disposizioni potranno essere rispettate anche nel prossimo futuro.

² La verifica presso il soggetto sottoposto a vigilanza viene di norma effettuata da una società di audit incaricata dall'istituto stesso e abilitato dall'OV. L'OV può tuttavia ricorrere anche a società di audit di propria scelta o effettuare direttamente le verifiche.

³ L'istituto vigilato viene sottoposto a audit di norma una volta all'anno, dove per anno di vigilanza si intende il periodo di 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione della FINMA. L'OV può aumentare la frequenza degli audit fino a un massimo di quattro anni, tenendo conto dell'attività degli istituti vigilati e dei rischi connessi.

⁴ In casi eccezionali giustificati, l'OV può posticipare la data dell'audit una sola volta per ogni ciclo di esame.

⁵ Se gli istituti dovevano già rispettare determinati requisiti legali (LisFi, LSerFi, LRD ed eventuali altri obblighi pertinenti) prima dell'autorizzazione, compresa l'adesione all'OV, tali obblighi devono essere integrati nell'audit mediante una ponderazione orientata al rischio. Sono fatti salvi i casi in cui gli obblighi sopra menzionati siano già stati verificati dall'OAD al momento dell'autorizzazione, compreso l'assoggettamento all'OV.

⁶ Nei primi due anni successivi al rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA, è obbligatorio effettuare un audit per ogni anno di vigilanza.

Art. 5 Autodichiarazione

¹ Durante il periodo di assoggettamento all'OV, l'assoggettato deve presentare una autodichiarazione per ogni anno civile, nella quale conferma il rispetto dei propri obblighi ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili e delle direttive, fornendo tutte le informazioni richieste dall'OV sulla propria attività commerciale e sulla propria organizzazione.

² L'assoggettato è tenuto a utilizzare il modulo previsto a tal fine dall'OV nel portale elettronico dell'OV e a presentare l'autodichiarazione tramite detto portale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno civile successivo.

Art. 6 Modello di rapporto di audit e mandato di audit

¹ La società di audit effettua l'audit presso l'assoggettato secondo il rapporto di audit prestabilito dall'OV (il «modello di rapporto di audit»). Le modifiche apportate dalla FINMA e/o dall'OV al modello di rapporto di audit vengono attuate dalla società di audit entro i termini previsti.

² La portata del mandato conferito dall'OV alla società di audit corrisponde a quanto previsto nel modello di rapporto di audit nonché, se del caso, da incarichi di audit supplementari specifici dell'OV o della FINMA.

³ La società di audit può eseguire tutte le operazioni di audit nell'ambito del mandato di audit dell'OV che ritiene opportune, registrandole nel rapporto di audit dell'OV.

⁴ Gli istituti vigilati conferiscono direttamente alla società di audit l'incarico di eseguire gli audits, e questo deve essere trasmesso per iscritto all'OV. L'OV si riserva il diritto di richiedere un'adeguata rotazione degli auditors e/o della società di audit in caso di conferimento del mandato alla società di audit per un determinato istituto vigilato. In casi motivati, l'OV può inoltre imporre agli assoggettati di incaricare una società di audit da questi designata.

⁵ La società di audit comunica all'OV il tempo impiegato per l'audit, il numero di auditors impiegati e i costi fatturati. Queste informazioni devono essere riportate nella relazione di audit, mentre l'indicazione dei costi fatturati può essere fornita entro 30 giorni dal completamento dell'audit. L'OV può richiedere queste e ulteriori informazioni relative all'audit anche in altra forma, in particolare in forma aggregata.

⁶ Se l'OV esegue direttamente gli audits, si applicano analogamente i paragrafi 1 e seguenti.

Art. 7 Annuncio dell'audit, luogo dell'audit

¹ Gli audits vengono di norma annunciati. Possono tuttavia essere effettuati anche senza preavviso.

² Gli audits si svolgono di norma presso la sede dell'assoggettato.

Art. 8 Modalità di verifica

¹ In caso di audits annunciati, la società di audit o l'OV informano l'assoggettato in merito alla data, all'ora di inizio e al luogo della verifica. All'assoggettato viene inoltre comunicato quali persone devono essere presenti alla verifica e quali documenti devono essere messi a disposizione dal soggetto stesso.

² Il soggetto sottoposto a verifica deve garantire che sia possibile effettuare un audit completo, consentendo alla società di audit o all'OV di prendere visione di tutti i documenti richiesti e fornendo tutte le informazioni richieste in modo veritiero e completo. Oltre ai documenti rilevanti relativi alle relazioni con i clienti e all'organizzazione dell'istituto stesso, tra i documenti da presentare all'auditor figurano in particolare anche i seguenti documenti inerenti all'istituto vigilato:

- a. La contabilità (finanziaria) e il bilancio annuale (approvato).
- b. Documenti relativi alla società, quali i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale (a seconda della forma giuridica).
- c. Registrazioni contabili dei clienti, compresi i relativi documenti giustificativi, corrispondenza, appunti etc. relativi ai rapporti con la clientela.
- d. Contratti con terzi, come ad esempio rapporti di outsourcing.
- e. Eventuali rapporti della revisione interna dell'assoggettato.
- f. La corrispondenza con la FINMA dal momento del rilascio dell'autorizzazione.

³ Se la società di audit o l'OV ritiene che un audit non sia fattibile, la società di audit o l'OV è autorizzato a interrompere l'audit. In tal caso, essi riportano in una relazione scritta i motivi e le carenze che hanno portato a tale decisione e ne consegnano una copia all'assoggettato.

Art. 9 Documentazione di audit, rapporto e obblighi di comunicazione

¹ I risultati dell'audit sono riportati nel rapporto di audit e nella documentazione supplementare. Il rapporto di audit deve presentare i risultati dell'audit in modo completo, chiaro e obiettivo. Per ogni singolo mandato di audit, la società di audit redige la documentazione in maniera completa e sufficientemente dettagliata, comprensibile e verificabile da parte di terzi competenti.

² Se la società di audit constata una violazione delle disposizioni in materia di vigilanza o degli statuti, dei regolamenti e delle direttive dell'assoggettato che sono rilevanti dal punto di vista della vigilanza, lo registra sotto forma di irregolarità. Essa segnala, inoltre, se l'irregolarità è già stata sanata.

³ Se la società di audit riscontra punti deboli o segnali che indicano che le disposizioni di diritto di vigilanza o gli statuti, i regolamenti e le direttive dell'assoggettato non potranno essere rispettati nel prossimo futuro, formula una raccomandazione.

⁴ La documentazione di audit deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese. Le eccezioni richiedono l'approvazione dell'OV.

⁵ Il risultato dell'audit deve essere comunicato all'assoggettato al termine dell'audit mediante consegna di una copia del rapporto di audit. L'assoggettato conferma la ricezione del rapporto di audit. Entro 10 giorni di calendario dalla presa visione del rapporto di audit, l'assoggettato può redigere una presa di posizione all'attenzione dell'OV, in particolare se non è d'accordo con alcune contestazioni. L'OV può richiedere in qualsiasi momento una presa di posizione al soggetto sottoposto a vigilanza.

⁶ Il rapporto di audit deve essere presentato all'OV entro e non oltre 30 giorni di calendario dal completamento dell'audit. Ciò vale anche nel caso in cui venga disposto un audit supplementare; in tal caso, l'OV deve esserne informato al momento della presentazione del rapporto di audit.

⁷ La società di audit comunica immediatamente all'OV:

- a. L'esistenza di un procedimento contro la società soggetta a vigilanza, i suoi detentori di una partecipazione qualificata o i suoi organi, che potrebbe compromettere la garanzia di una attività irrepreensibile (procedimenti civili, penali, amministrativi, di vigilanza, procedimenti esecutivi e fallimentari rilevanti);
- b. Il fondato sospetto che l'istituto vigilato sia sovraindebitato o abbia gravi problemi di liquidità;
- c. Il fondato sospetto di comportamenti fraudolenti o comunque illeciti;
- d. Il fondato sospetto di violazione sistematica degli obblighi di diligenza (LRD, *suitability* e comportamento sul mercato);
- e. L'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione senza disporre della relativa autorizzazione;
- f. La violazione dei requisiti di autorizzazione da parte del soggetto sottoposto a vigilanza;
- g. Gravi violazioni del diritto di vigilanza o altre irregolarità che non possono essere sanate nell'ambito della vigilanza corrente o per le quali non sembra opportuno fissare un termine per il ripristino della situazione conforme;

- h. Se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine fissato;
- i. Se si teme che, senza ulteriori misure da parte dell'OV o della FINMA, la situazione possa destabilizzarsi (ad es. pericolo di insolvenza, pericolo per gli investitori/creditori, pericolo di ingovernabilità o incapacità di agire da parte del soggetto sottoposto a vigilanza);
- j. Altri eventi di rilevanza significativa ai fini della vigilanza.

⁸ Gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa di vigilanza devono essere rispettati in ogni momento dalle società di audit.

Art. 10 Ulteriore procedura dopo l'esecuzione di un audit

¹ Tutti gli eventi significativi identificati nel periodo compreso tra la conclusione dell'audit e la presentazione del rapporto di audit all'OV devono essere riportati nel rapporto di audit. A tal fine devono essere intraprese azioni adeguate e devono essere ottenute prove di audit adeguate.

² L'OV concede al soggetto vigilato un termine massimo di 3 mesi per porre rimedio alle contestazioni o ad eventuali altre irregolarità al fine di ripristinare la situazione conforme. In casi eccezionali giustificati, l'OV può prorogare il termine a propria discrezione. Se il termine non viene rispettato, l'OV ne informa immediatamente la FINMA.

³ Se il soggetto sottoposto a vigilanza non intende seguire, in tutto o in parte, le raccomandazioni della società di audit, è tenuto a motivare la sua decisione per iscritto all'OV entro 10 giorni di calendario dalla presa visione del rapporto di audit.

⁴ La società di audit incaricata dell'audit, un'altra società di audit o, se del caso, lo stesso OV verificano, alla scadenza del termine fissato, l'eliminazione delle irregolarità.

⁵ Al momento della presentazione del rapporto di audit, la società di audit raccomanda all'OV una verifica supplementare delle operazioni di audit effettuate fino a quel momento e delle constatazioni fatte, qualora lo ritenga necessario.

⁶ L'OV comunica alla FINMA, secondo le sue direttive, le carenze riscontrate durante un audit o nell'ambito della vigilanza corrente immediatamente dopo la loro constatazione (cfr. art. 11 OOV e art. 43b LFINMA), in particolare in tutti i casi di cui all'art. 9 cpv. 7 sopra.

Art. 11 Obbligo di collaborazione

¹ L'OV ha il diritto di richiedere all'assoggettato, in qualsiasi momento, tutte le informazioni e i documenti necessari per la vigilanza. L'OV decide quali sono le informazioni e i documenti che ritiene necessari.

² Se la verifica è effettuata da una società di audit, il capoverso 1 si applica per analogia alla società di audit.

³ Il soggetto sottoposto a vigilanza è tenuto a collaborare e a garantire la trasparenza in tutte le misure di vigilanza dell'OV e deve fornire all'OV, alla società di audit incaricata e alla FINMA tutte le informazioni veritiere. Egli comunica immediatamente all'OV gli eventi che rivestono importanza centrale ai fini della vigilanza.

Art. 12 Valutazione del rischio e rating dell'istituto

¹ La valutazione del rischio dell'attività e dell'organizzazione dell'istituto sottoposto a vigilanza viene effettuata al momento dell'adesione di un istituto finanziario all'OV, e viene aggiornata dall'OV dopo ogni audit e ogni autodichiarazione, sulla base dei dati raccolti.

² Inoltre, l'OV può procedere in qualsiasi momento a una nuova valutazione del rischio qualora mutino le circostanze alla base della valutazione stessa.

³ La valutazione del rischio dà luogo a un rating che risulta dalla totalità degli aspetti valutati nella valutazione del rischio dell'istituto vigilato. Il rating è composto da diversi rating parziali, costituiti da un rating parziale relativo alla LIsFi, alla LSerFi e alla LRD. Il rating parziale più elevato viene di principio utilizzato per determinare il rating dell'istituto ai sensi del capoverso 4.

⁴ L'OV determina il rating dell'istituto in conformità con i requisiti prudenziali della FINMA. In casi motivati, l'OV può determinare il rating a propria discrezione. Il rating dell'istituto è determinato dal rischio di base di un istituto, che deriva dalla sua attività, e dai rating parziali di cui al paragrafo 3. I rating parziali possono avere un effetto neutro, accrescitivo o riduttivo sul rating dell'istituto. Il rating dell'istituto può essere modificato in qualsiasi momento. Sono fatte salve le modifiche apportate dalla FINMA al sistema di rating.

⁵ Sulla base del rating dell'istituto, l'OV stabilisce il tipo di vigilanza sul rispetto dei requisiti di autorizzazione, in particolare la frequenza delle verifiche dell'ente vigilato.

⁶ Il soggetto vigilato non ha diritto ad essere classificato in un determinato rating.

Art. 13 Costi della vigilanza e indennizzo

¹ I costi della vigilanza, che possono comprendere le spese dell'OV, della società di audit, della FINMA ed eventualmente di altre persone coinvolte, sono a carico dell'istituto vigilato.

² I costi dell'audit da parte della società di audit sono fatturati direttamente dalla società di audit all'istituto vigilato.

³ L'OV e/o la società di audit possono richiedere all'istituto vigilato un anticipo sui costi, pari all'importo dei costi previsti.

⁴ I mandati di audit non possono essere remunerati forfettariamente o in base a un tempo concordato e fisso. Non sono consentiti in particolare accordi relativi a un determinato tempo di lavoro.

Abilitazione e vigilanza delle società di audit

Art. 14 Requisiti per l'abilitazione e obblighi delle società di audit e degli auditors

¹ Per l'abilitazione come auditor responsabile e come società di audit per l'OV valgono i requisiti per l'abilitazione come revisore ai sensi delle leggi sui mercati finanziari o ai sensi della LSR e della OSRev.

² I requisiti per l'abilitazione della società di audit e degli auditors che lavorano per la società di audit all'attività di audit per l'OV devono essere rispettati per tutta la durata dell'attività di audit da tutti i

soggetti sottoposti a vigilanza e devono essere confermati all'OV ogni anno entro la fine di un anno civile, al più tardi entro la fine di marzo dell'anno successivo.

³ Per quanto riguarda le ore di audit necessarie per dimostrare l'esperienza professionale, l'OV conteggia le ore di audit nell'ambito degli audits effettuati per altri organismi di vigilanza ai sensi dell'art. 43a LFINMA. L'OV può obbligare la società di audit a frequentare corsi di formazione e perfezionamento specifici stabiliti dall'OV.

⁴ L'OV può richiedere in qualsiasi momento che determinati documenti relativi all'abilitazione degli auditors vengano forniti nella versione aggiornata.

⁵ Una società di audit è sufficientemente organizzata per poter essere abilitata da un organismo di vigilanza se:

- a. Dispone di almeno due auditors responsabili autorizzati per il settore degli organismi di vigilanza;
- b. Al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione, dispone di almeno due mandati di audit nel settore degli organismi di vigilanza; e
- c. Rispetta le disposizioni in materia di documentazione e conservazione dei documenti di cui all'articolo 730c CO, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

⁶ Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità civile se dispone di un'assicurazione per danni patrimoniali o di una garanzia finanziaria equivalente a copertura della sua responsabilità civile derivante dagli audits nel settore degli organismi di vigilanza. La somma assicurata disponibile per tutti i sinistri di un anno deve ammontare ad almeno 250 000 franchi.

⁷ L'OV può rifiutare l'abilitazione a una società di audit o a singoli auditors responsabili o revocare l'abilitazione esistente se i requisiti di abilitazione non sono più garantiti o non possono essere garantiti in un prossimo futuro.

Art. 15 Strumenti di vigilanza dell'OV nei confronti delle società di audit e degli auditors

¹ L'OV garantisce una vigilanza continua sui requisiti di abilitazione e sulla qualità del lavoro delle società di audit e degli auditors responsabili. L'OV dispone in particolare dei seguenti strumenti di vigilanza nei confronti delle società di audit:

- a. Valutazione della qualità dei rapporti sulla base di criteri prestabiliti dall'OV.
- b. Rilevazione dei costi di audit in ore e franchi (su richiesta dell'OV, suddivisi per area di audit).
- c. Revisione dei dossier di audit selezionati sulla base del rischio.
- d. Verifica del rispetto dei requisiti di abilitazione delle società di audit e degli auditors responsabili ai sensi dell'art. 13 ss. OOV.

² Se necessario, l'OV adotta misure adeguate. In particolare, può adottare le seguenti misure:

- a. Colloqui di feedback con la società di audit o con un auditor responsabile.

- b. Richiesta di una presa di posizione scritta da parte della società di audit e dell'auditor responsabile in merito a carenze accertate o presunte dall'OV nei requisiti per l'abilitazione di una società di audit o di un auditor responsabile, o nella correttezza e completezza delle operazioni di audit effettuate presso i soggetti sottoposti a vigilanza.
- c. Disposizione di ulteriori operazioni di audit in caso di audit insufficienti.
- d. Relazione annuale sulla qualità dell'audit agli organi direttivi dell'OV.
- e. Revoca dei mandati, fino alla revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione.

³ In casi motivati, l'OV può richiedere all'istituto vigilato di cambiare la società di audit.

Art. 16 Esecuzione degli audits da parte della società di audit

¹ La società di audit nomina un auditor responsabile per ogni audit. Tale funzione non può essere delegata. Se le circostanze presso il soggetto sottoposto a vigilanza lo richiedono, devono essere coinvolti ulteriori collaboratori di audit e specialisti interni o esterni.

² La società di audit esegue gli audits presso il soggetto sottoposto a vigilanza nell'ambito dei mandati di audit conferiti dall'OV sulla base del rischio.

³ Nel caso di audit basati su campioni, la dimensione del campione deve fornire una base sufficiente per trarre conclusioni sui fatti oggetto dell'audit. Il rischio di campionamento deve essere ridotto a un livello ragionevolmente basso. Nella concezione del campione occorre tenere conto dello scopo dell'operazione di audit, della rilevanza dell'area o del campo di audit interessato e delle caratteristiche dell'insieme di tutti i dossier dei clienti. L'OV specifica un numero minimo di campioni sulla base di intervalli.

⁴ La documentazione di audit riporta il tipo, la data e l'entità delle operazioni di audit eseguite. Se nell'ambito dell'audit vengono utilizzati documenti redatti dal soggetto sottoposto a vigilanza, questi devono essere contrassegnati in modo adeguato e deve essere verificata la loro corretta redazione.

Art. 17 Riservatezza e obbligo di collaborazione

¹ La società di audit è tenuta alla riservatezza su tutti i fatti di cui viene a conoscenza nell'ambito della sua attività per conto dell'OV. Essa è tenuta a comunicare all'OV e alla FINMA tutte le informazioni, le constatazioni o altre osservazioni, nonché a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione relative agli istituti vigilati sottoposti ad audit.

Art. 18 Indipendenza e incompatibilità

¹ La società di audit è tenuta a verificare la propria indipendenza prima di accettare un mandato di audit e in modo continuativo durante l'esercizio del mandato stesso. I fatti che potrebbero compromettere l'indipendenza della società di audit in un mandato esistente devono essere comunicati immediatamente per iscritto all'OV. In caso di dubbi fondati sull'indipendenza della società di audit, un mandato esistente deve essere revocato.

² Sono incompatibili con un mandato di audit le attività svolte dalle società di audit presso un soggetto sottoposto a audit che potrebbero compromettere l'obiettività dell'esecuzione dell'audit, in particolare:

- a. Consulenza in materia di vigilanza;
- b. Consulenza in materia di transazioni, nonché revisione e valutazione di transazioni;
- c. Sviluppo e introduzione di sistemi a supporto delle funzioni nei settori della *compliance*, del diritto, del controllo dei rischi, della gestione dei rischi o del controllo degli investimenti;
- d. Collaborazione e consulenza nell'assunzione, nella promozione o nel licenziamento di garanti o di altre persone con funzioni chiave rilevanti dal punto di vista della vigilanza, in particolare nei settori della finanza, della *compliance*, del controllo dei rischi o della revisione interna;
- e. Attività in qualità di attuario responsabile;
- f. Esecuzione della revisione interna.

³ Nel caso in cui una società di audit avesse fornito consulenza in materia di vigilanza in relazione a una procedura di autorizzazione o di assoggettamento, dopo l'autorizzazione del soggetto vigilato, questa non potrà assumere l'incarico di società di audit presso tale istituto.

⁴ Non è compatibile con l'abilitazione come società di audit per eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza l'esercizio di un'attività che, secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 cpv. 1 LFINMA, richiede un'autorizzazione da parte delle seguenti persone:

- a. Le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
- b. Le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
- c. Gli auditors responsabili.

Art. 19 Ulteriori disposizioni relative all'organizzazione dell'audit

¹ La società di audit si assicura di essere correttamente incaricata dall'oggetto sottoposto a vigilanza per l'esecuzione dell'audit.

² Le società di audit comunicano all'OV una volta all'anno, entro la fine di marzo dell'anno successivo, i mandati degli auditors responsabili, suddivisi per soggetti sottoposti a vigilanza. La società di audit comunica, inoltre, ulteriori mandati relativi a soggetti sottoposti a vigilanza da parte di auditors incaricati dell'audit.

³ In caso di cambio della società di audit, la società di audit precedente concede al suo successore l'accesso alla documentazione di audit.

⁴ Se i servizi di audit presso un soggetto vigilato sono forniti contemporaneamente da più società di audit, queste si informano reciprocamente sui risultati dei loro rispettivi audit.

⁵ L'OV pubblica sul proprio sito web un elenco delle società di audit abilitate. Se l'OV non prescrive all'istituto vigilato una determinata società di audit per l'esecuzione dell'audit, l'istituto vigilato può scegliere una società di audit dall'elenco delle società di audit abilitate. L'istituto vigilato informa immediatamente l'OV qualora intenda incaricare una società di audit, ma questa rifiuti di accettare l'incarico.

⁶ Nel caso di audit transfrontaliero, la società di audit effettua direttamente l'audit da svolgere nell'ambito della revisione del gruppo presso le imprese di un gruppo o di un conglomerato all'estero. L'audit può essere effettuato anche da società di audit collegate. La società di audit collegata deve essere accuratamente istruita e supervisionata dalla società di audit e valutata in una relazione. La società di audit informa l'OV nell'ambito della relazione di audit qualora le disposizioni svizzere in materia di vigilanza non possano essere rispettate a causa di un conflitto con il diritto estero.

Art. 20 Principi di revisione della società di audit

¹ La società di audit deve preparare e svolgere l'audit con un atteggiamento critico. La società di audit garantisce valutazioni obiettive. Nell'ambito degli audits devono essere prese in considerazione le possibili ripercussioni degli sviluppi attuali in relazione all'area o al campo di audit presso l'istituto vigilato e nel contesto, in particolare per quanto riguarda possibili violazioni delle disposizioni di vigilanza.

² L'audit deve essere eseguito in modo obiettivo e con la diligenza di un auditor diligente e competente. La società di audit è responsabile dell'audit. Essa formula il giudizio di audit sulla base della propria valutazione.

³ Nell'ambito delle sue attività di audit, essa può basarsi su fatti accertati dalla revisione interna dell'istituto vigilato, purché le revisioni della revisione interna soddisfino i requisiti dell'audit di base e i principi di audit applicabili in termini di contenuto, portata e qualità.

⁴ La verifica deve essere effettuata separatamente dalla revisione contabile secondo i principi della revisione ordinaria del CO (revisione contabile). La società di audit può, ove opportuno, basarsi sui risultati della revisione contabile. In mancanza di quest'ultima, nell'ambito dell'audit devono essere esaminati gli indici rilevanti ai fini della vigilanza.

⁵ L'OV può disciplinare ulteriori dettagli dei principi di audit nelle direttive in materia di audit.

Art. 21 Garanzia della qualità

¹ La società di audit stabilisce i principi per la garanzia della qualità delle sue attività di revisione e ne assicura il rispetto costante. Per ogni singolo mandato di audit, essa adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei principi nel loro complesso e per i singoli incarichi di audit. Ciò vale in particolare per la pianificazione dell'audit, l'esecuzione dell'audit, la delega di compiti adeguati alle competenze a collaboratori qualificati, la messa a disposizione delle informazioni necessarie per l'audit, la conduzione dei team di audit, la loro supervisione e un'adeguata pianificazione temporale.

² L'OV verifica costantemente le operazioni di audit delle società di audit abilitate e incaricate. In particolare, verifica che le operazioni di audit siano svolte con la diligenza, la competenza e la professionalità necessarie, che siano basate sul rischio e che siano eseguite con la necessaria accuratezza.

³ L'OV ha la possibilità di integrare in qualsiasi momento le attività di audit di una società di audit con proprie attività di revisione. Può prendere visione in qualsiasi momento dei documenti di lavoro e delle note di revisione della società di audit.

⁴ L'OV garantisce inoltre che:

- a. La società di audit incaricata sia correttamente incaricata e autorizzata ai sensi dell'articolo 43k LFINMA;
- b. La società di audit incaricata attui le direttive della FINMA e dell'OV;
- c. Gli ambiti di audit e il relativo grado di approfondimento corrispondano al rating dell'istituto;
e
- d. Benga immediatamente informata in merito alle irregolarità riscontrate dalla società di audit presso l'ente sottoposto a vigilanza.

Altre disposizioni

Art. 22 Archiviazione

¹ I dati raccolti e i documenti redatti nell'ambito della vigilanza corrente sui soggetti sottoposti a vigilanza e sulle società di audit sono conservati elettronicamente dall'OV per la durata del periodo di conservazione previsto dalla legge. L'OV garantisce il rispetto delle disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. L'OV può distruggere i documenti presentati in formato cartaceo dopo averli archiviati elettronicamente.

Art. 23 Altre basi legali

¹ A integrazione del concetto di vigilanza si applicano le disposizioni esecutive secondo le direttive della FINMA e, in particolare per quanto riguarda le attività di revisione interna di un soggetto vigilato, l'OOV-FINMA in combinato disposto con la Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit» e le indicazioni di audit di cui al capoverso 2.

² In particolare, in relazione all'accettazione e al proseguimento di mandati di audit, alla garanzia della qualità, all'atteggiamento critico, alla valutazione conforme ai doveri professionali, allo svolgimento dell'audit, alle prove di audit, alla documentazione e alla rendicontazione, le società di audit devono rispettare i requisiti degli Schweizer Prüfungshinweis 70 di EXPERTsuisse, nella versione attualmente in vigore.

Disposizione finale

Art. 24 Entrata in vigore

¹ Il presente concetto di vigilanza è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di OSFINcontrol SA il 29 gennaio 2026 ed entrerà in vigore nella versione il 1° febbraio 2026. In caso di incongruenze tra la versione italiana e quella tedesca, prevarrà la versione tedesca.